



**Giunta Regionale della Campania**  
 Settore Osservatorio Mercato del Lavoro e Occupazione,  
 Emigrazione ed Immigrazione  
Servizio Politiche del Lavoro



**ESAME CONGIUNTO**  
**(art. 4 – commi 6 e 7 – L.223/91 e art. 3 – comma 2 – D.Lgs.469/97)**  
**CONTRATTO DI SOLIDARIETA' ( art. 5 – comma 5 L. 236/93 e s.i.)**

Il giorno 11/05/2012 in Napoli al Centro Direzionale Isola A/6, presso gli uffici della sede della Giunta Regionale della Campania – Servizio Politiche del Lavoro – alla presenza del dr. Alberto Acocella – Dirigente del Settore ORMEL e della dr.ssa Miele Silvana, sono convenuti:

✦ **Per la Società CSTP- Azienda delle Mobilità S.P.A.** con sede legale in Salerno alla P.zza Matteo Luciani 33 l'avv. Mario Sottocchio qualità di Presidente del CdA, l'ing. Antonio Barbarino in qualità di Direttore Generale assistiti dal dr. Elio De Fazio in qualità di consulente aziendale.

✦ **Per le OO.SS. di categoria i Sigg.:**

- a) I sigg. Amedeo D'Alessio e Carmine Vicinanza per la Filt-CGIL;
- b) I sigg. Sergio Galdi e Ezio Monetta per la Fit-Cisl;
- c) I sigg. Gennaro Scarano e Marco Vicinanza per la Uil-Uiltrasporti;
- d) I sigg. Carmine Rubino e Luca Cirillo per la UGL;
- e) I sigg. Tiziano Coppola e Raffaele Cappetta per la FAISA CISAL;

Sono altresì presenti i R.S.A. e numerosi lavoratori dell'appalto di che trattasi.

**Premesso**

▪ Che la Società CSTP- Azienda delle Mobilità S.P.A. in data 26/01/2012 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 nei confronti di N° 149 lavoratori resisi definitivamente esuberanti alle esigenze produttive dell'azienda medesima ed utilizzati in Provincia di Salerno, su 649 complessivamente in organico;

▪ Che tale decisione è stata determinata dal seguente motivo e precisamente :  
 La Regione Campania, nel corso dell'esercizio 2011 e nuovamente per il 2012, ha ridotto notevolmente, per un totale di oltre il 26 % (104 milioni di euro su 390 milioni), le risorse finanziarie per il Trasporto pubblico locale, destinate, in primo luogo, a subsidiare i servizi minimi di competenza delle Provincie e dei Comuni Capoluogo ( - 54 milioni di euro), e, per la quota rimanente, i rinnovi contrattuali dei bienni 2002 - 2003, 2004 - 2005 e 2006 - 2007 (- 50 milioni di euro);

Che le OO.SS. hanno richiesto di esperire l'esame congiunto;

✦ Che la riunione è stata fissata per il giorno 10/02/2012 e successivamente aggiornata al giorno 27/02/2012, nella quale le OO.SS. hanno manifestato la volontà di far ricorso all'Istituto del Contratto di Solidarietà difensivo ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c. 5 della L. 236/93, solamente in presenza delle seguenti integrazioni e precisamente c.s.:

- 1. il 25% quale quota spettante al lavoratore così come previsto dalla Legge;

*(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page)*

*(Horizontal row of handwritten signatures at the bottom of the page)*



**Giunta Regionale della Campania**  
 Settore Osservatorio Mercato del Lavoro e Occupazione,  
 Emigrazione ed Immigrazione  
 Servizio Politiche del Lavoro

2. il 25% quale quota spettante all'azienda e ceduta al lavoratore così come previsto dal Fondo di cui ai verbali del 26/10/2011, 16/12/2011, 17/01/2012 e del 24/02/2012;

3. il 25% quale quota proveniente dal Fondo Regionale Trasporti;

- ❖ Che in data 22/03/2012 la Società CSTP ha comunicato alla Giunta Regionale della Campania Settore ORMEL il mancato accordo e ha richiesto una convocazione onde poter esperire la fase successiva della procedura;
  - ❖ Che tale incontro fu fissato per il giorno 16/04/2012, successivamente rinviato al g. 02/05/12 e, poi, alla data odierna, in deroga ai termini di legge;
- Tutto ciò premesso le parti dopo un ampio esame dell'intera situazione economica produttiva aziendale e sulla base delle motivazioni espresse dalla Direzione Aziendale nonché della manifestata volontà di concordare criteri di scelta alternativi a quelli previsti dalla normativa ed accedere al contratto di solidarietà

**CONCORDANO**

1. che l'eventuale risoluzione dei rapporti di lavoro e collocazione in mobilità potrà avvenire esclusivamente applicando quale unico criterio di scelta quello della "manifestazione della volontà di non opposizione al licenziamento" derogando ai criteri di cui all'art.5 - comma 1 - della L.223/91;
2. in particolare per i lavoratori di cui al punto 1. che sono in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso al requisito del pensionamento ed alla esigibilità della indennità pensionistica, secondo le vigenti normative, l'azienda riconoscerà quale bonus di incentivazione ed all'atto della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex art. 411 c.p.c. e succ. int., nelle competenti sedi, una attribuzione patrimoniale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) netti annui, proporzionati ai mesi mancanti alla maturazione del requisito previsto per l'accesso al pensionamento, in una unica soluzione;
3. qualora non dovesse essere raggiunto il requisito previsto ai fini dell'accesso al pensionamento ed alla esigibilità della indennità pensionistica, l'azienda si impegna alla riassunzione dei lavoratori interessati da detta problematica;
4. in applicazione della deroga prevista dall'art. 8 - comma 4 - della L.236/93, le risoluzioni potranno intervenire entro il 31/05/2013;

Le parti concordano, altresì, di fare ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro ed all'**istituto del contratto di solidarietà** difensivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 5 del D.L. 148/93 convertito in L.236/93 a **valere per il periodo dal 01/06/2012 al 31/05/2013**, onde evitare risoluzioni traumatiche dei rapporti di lavoro.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

- ❖ il C.C.N.L. applicato è quello degli AUTOFERROTRANVIERI;
- ❖ l'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. è pari a 36 - 38 e 39 ore settimanali;
- ❖ i motivi che hanno determinato l'esubero sono dovute alle mutate esigenze dell'Ente Committente, che hanno così creato una eccedenza di manodopera;
- ❖ la durata del contratto di solidarietà è di un anno rinnovabile e precisamente



**Giunta Regionale della Campania**  
**Settore Osservatorio Mercato del Lavoro e Occupazione,**  
**Emigrazione ed Immigrazione**  
**Servizio Politiche del Lavoro**

dal 01/06/2012 al 31/05/2013.

Resta convenuto che in virtù di tutto quanto procede, persistendo le motivazioni, si farà ricorso alla solidarietà per tutto il periodo consentito dalle leggi in materia: Tale contratto di solidarietà interessa N° 622 lavoratori di cui all'allegato elenco sotto la lettera A che forma parte integrante del presente accordo;

\* **La riduzione percentuale oraria è pari al 24 % dell'orario di lavoro** espletato attualmente e l'orario di lavoro potrà essere articolato in maniera: mista, verticale ed orizzontale;

\* L'indennità di Solidarietà sarà anticipata dall'azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo;

\* l'azienda devolverà ai lavoratori la quota spettante per legge alla stessa ed anticiperà la quota del 25% prevista dal Fondo Regionale, provvedendo al recupero della stessa, qualora non dovesse essere adottato il provvedimento attuativo degli accordi regionali per la gestione della crisi del trasporto pubblico locale;

Le parti convengono ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 236/93 che l'azienda effettuerà la comunicazione alla R.S.A. e alla D.T.L., al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, qualora dovessero essere aumentate le prestazioni dei lavoratori, entro i limiti del normale orario di lavoro,

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

- al miglioramento** del piano commerciale e organizzativo, teso all'affermazione della qualità del servizio e delle tecnologie;
- incremento** della ricerca di nuove commesse di lavoro in settori o zone finora non coperte;
- un più razionale impiego** della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi;
- un impegnativo programma** formativo e di riqualificazione professionale del personale;
- iniziative di attività collaterali** al fine di valorizzare tutte le risorse aziendali nell'obiettivo di offrire nuove opportunità occupazionali

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà in sede aziendale trimestralmente o su semplice richiesta delle stesse parti.

Con la sottoscrizione del presente verbale si ritiene conclusa ed esperita - **con esito favorevole** - la procedura di licenziamento collettivo oggetto dell'odierno incontro e sottoscritto il contratto di solidarietà difensivo di cui all'art. 5 - comma 5 - della L.236/93 e s.i.

Letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

